

Integrazione dell' Accordo collettivo per la disciplina delle collaborazioni nelle attività di vendita di beni e servizi e di recupero crediti realizzati attraverso call center "outbound", stipulato con riferimento al CCNL TLC

Roma, 22 dicembre 2015

tra

ASSOTELECOMUNICAZIONI-ASSTEL, ASSOCONTACT

e

SLC-CGIL, FISTEL CISL, UILCOM UIL,

premessi che:


- il primo agosto 2013 è stato sottoscritto l'Accordo per la disciplina del lavoro a progetto nei call center ai sensi e per gli effetti dell'art. 61 del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, come modificato dall'art. 1, comma 23, della l. 28 giugno 2012, n. 92 e dall'art. 24-bis del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in l. 7 agosto 2012, n. 134;
- il 30 luglio 2015 è stato sottoscritto l'accordo di adeguamento con il quale si è stabilito che le norme previste nell'accordo 1° agosto 2013 devono intendersi riferite ai Contratti di Collaborazione esclusivamente personale e continuativa stipulati per lo svolgimento delle stesse attività outbound ivi regolate.
- il giorno 11 dicembre 2015 è stato sottoscritto il verbale di riunione nel quale le parti dichiarano che il "Contratto collettivo nazionale di riferimento per i Collaboratori telefonici dei call center" firmato il 22 luglio 2013/6 luglio 2015 da Assocall con Ugl Terziario non risponde al dettato normativo e crea un effetto distorsivo del mercato e concordano di chiedere un urgente incontro al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- il 15 dicembre 2015 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha risposto all'interpello di Assocontact che chiedeva quali fossero gli elementi necessari per qualificare l'accordo collettivo previsto dall'art. 2, D.Lgs n. 81/2015 come accordo stipulato da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
- nella suddetta risposta il Ministero ha precisato che si ritiene che l'esclusione di cui all'art.2, D.Lgs n. 81/2015 operi in relazione alle sole collaborazioni che trovano puntuale disciplina in accordi sottoscritti da associazioni sindacali in possesso del maggior grado di rappresentatività determinata all'esito della valutazione comparativa degli indici sintomatici a cui fare riferimento per la verifica comparativa del grado di rappresentatività: numero complessivo dei lavoratori occupati, numero complessivo delle imprese associate, diffusione territoriale, numero dei contratti collettivi nazionali sottoscritti.

Tutto ciò premesso,


le parti concordano di:

- a) rinviare la decorrenza della progressione economica dal 70% all'80% di cui al capitolo corrispettivo dell'Accordo 1° agosto 2013/30 luglio 2015 fino al 1° luglio 2016. Le parti si incontreranno per valutare gli effetti prodotti dalle azioni poste in essere sull'applicazione contrattuale nel Settore. In questo particolare caso le parti convengono che la valutazione dovrà essere effettuata almeno trenta giorni prima del 1° luglio 2016.
- b) modificare il primo comma del capitolo "Ambito di applicazione" dell'Accordo 1° agosto 2013/30 luglio 2015 che risulta così riformulato: "Il presente Accordo si applica ai lavoratori con contratto di collaborazione di continuata e continuativa che svolgano attività di vendita diretta di beni e di servizi realizzate attraverso call center *outbound*, attività di recupero crediti telefonico *outbound*, attività di ricerca di mercato, di imprese che applichino il CCNL TLC. ". Ciò al fine di ampliare l'ambito di applicazione in coerenza con quanto indicato dalla citata risposta del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali all' interpello.
- c) Attivare, dal mese di gennaio 2016, un tavolo negoziale che dovrà concludere i lavori entro il 31 maggio 2016, con i seguenti obiettivi:
 - individuare condizioni, modalità e tempi per attivare il Fondo di cui al capitolo Ente Bilaterale dell'Accordo 1° agosto 2013/30 luglio 2015;
 - individuare idonee soluzioni per l'adeguamento della parte normativa dell'Accordo alla luce delle intervenute modifiche legislative e dell'esperienza applicativa dei primi due anni dell'Accordo;
 - valutare le modalità – compatibilmente con la natura del rapporto di lavoro - per assicurare forme di esercizio della rappresentanza sindacale per i collaboratori a cui si applica l'accordo del 1° agosto 2013/30 luglio 2015.

Assotelecomunicazioni-Assitel



Assocontact



Slc-Cgil



Fistel-Cisl



Uilcom-Uil

